



COMUNE DI VOBARNO

PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE N. 521 IN DATA 25/11/2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLO “SPORTELLLO DI CONSULENZA APPALTI” ATTIVATO DALLA ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI PER L’ANNO 2020 – CIG ZDB2ACA9B2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(nominato con decreto del Sindaco n.9 in data 05.07.2019)

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28.01.2019 avente oggetto: “Aggiornamento del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2019 – 2021” ;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28.01.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, la nota integrativa e i relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 4.02.2019 avente oggetto “Approvazione piano esecutivo di gestione 2019-2020-2021 – parte finanziaria”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 04.02.2019 con la quale è stato approvato il piano della performance - mappa strategica per il periodo 2019-2021;

PREMESSO che l’Associazione Comuni Bresciani (ACB) – tramite ACB Servizi Srl – ha attivato un servizio di supporto continuo e specialistico in tema di gestione delle novità introdotte dal Codice dei Contratti pubblici a favore delle Amministrazioni comunali, onde consentire agli enti locali bresciani di disporre di uno strumento di ausilio stabile e qualificato nella soluzione di problematiche applicative della nuova disciplina in materia di contratti pubblici (tramite incontri formativi periodici, accesso a sito internet dedicato, possibilità di formulare quesiti specifici), cui l’Amministrazione comunale ha già aderito nelle precedenti annualità;

ATTESO che ACB ha riproposto la gestione di tale iniziativa anche per l’anno 2020, come da proposta in atti (Prot. n. 19358/2019);

RILEVATA l’utilità e praticità di tale iniziativa, alla luce delle rilevanti e frequenti problematiche che debbono essere affrontate dalla struttura comunale nella stesura dei bandi di gara e nella gestione dei contratti d’appalto attivati dall’ente;

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, come da ultimo modificato dal D.lgs. n. 56 del 19/04/2017, recante il “Codice dei contratti pubblici”;

ATTESO:

- che l’art. 31 comma 1 del Decreto citato prevede che per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP);
- che l’art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto citato prevede che le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento di lavori, forniture e servizi di valore inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

- che l’art. 32 comma 2 del Decreto citato prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’[articolo 36, comma 2, lettera a\)](#), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- che le Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016, stabiliscono al punto 3.1.3 che *“in determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale”*;
- che l’art. 37 comma 1 e comma 4 del Decreto citato prevedono che le stazioni appaltanti che siano comuni non capoluogo di provincia, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

RILEVATO che per il servizio di cui trattasi non è attualmente esistente alcuna convenzione Consip S.p.A, e/o Agenzia Regionale Centrale Acquisti per la Lombardia, come da odierna consultazione dei siti web istituzionali “[acquistinretepa.it](#)” e “[arca.regione.lombardia.it](#)” effettuata dallo scrivente Responsabile e pertanto, ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/1999 e dell’art. 1 del DL. n. 95/2012, convertito in legge 07/08/2012 n. 135, risulta possibile e legittimo l’affidamento ad operatore economico autonomamente individuato dall’ente;

ATTESO:

- che ai sensi dell’art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato da ultimo dall’art. 1 comma 495 della Legge n. 208 del 28/12/2015, gli enti locali sono tenuti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad euro 1.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, a servirsi del mercato elettronico della p.a. ovvero di altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 comma 1 D.P.R. n. 207/2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- che il servizio di che trattasi ha un valore di spesa inferiore ad euro 1.000,00 e pertanto è possibile procedere alla sua acquisizione senza servirsi del mercato elettronico o di altri sistemi telematici di negoziazione ai sensi della normativa sopra citata;

ATTESO che l’appalto in oggetto viene affidato tramite il criterio del minor prezzo in quanto fornitura/servizio di importo inferiore ad € 40.000,00 (art. 95 comma 4 lettera C del D.lgs. n. 50/2016);

RITENUTO di esentare l’affidatario dalla prestazione di garanzia definitiva a corredo dell’offerta in quanto, ai sensi dell’art. 103 comma 11 del D.lgs. n. 50/2016:

- si procede tramite affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. A del decreto;
- l’appalto di che trattasi è connotato da ridotte difficoltà tecnico-prestazionali da parte dell’affidatario e pertanto non si ritiene necessario acquisire specifiche garanzie assicurative inerenti l’esecuzione;
- il valore dell’appalto è in termini assoluti piuttosto modesto e pertanto prevalgono nella fattispecie esigenze di snellezza e semplificazione degli adempimenti amministrativi inerenti l’affidamento e l’esecuzione;

RITENUTO di autorizzare l’adesione allo Sportello di Consulenza A.C.B. per l’anno 2020, motivando l’affidamento diretto con la circostanza che:

- l’importo del contratto è di valore inferiore alla soglia di € 40.000,00 entro la quale è normativamente consentito l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (art. 36 comma 2 lett. A del Decreto legislativo n. 50/2016);

- ai sensi degli artt. 30 comma 1 e 36 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 l'affidamento di che trattasi risponde ai principi di:
- economicità, in quanto i costi contrattuali risultano in linea con i prezzi medi di mercato e dunque adeguatamente convenienti sul piano contabile-finanziario ed il corrispettivo è comunque di entità non rilevante in termini assoluti;
- efficacia e tempestività, in quanto l'affidamento diretto consente la rapida individuazione del contraente e pertanto la pronta esecuzione della fornitura/servizio, superando le inevitabili complicità di tipo procedimentale e temporale che deriverebbero da una selezione su gara;
- correttezza e proporzionalità, in quanto dato il valore modesto dell'appalto risultano prevalenti nella circostanza esigenze di speditezza dell'azione amministrativa, a fronte invece della opportunità e/o obbligatorietà del ricorso a procedure di natura comparativa allorchè i valori economici siano più significativi;
- non discriminazione, in quanto l'individuazione del fornitore è avvenuta esclusivamente sulla base delle valutazioni di efficacia ed opportunità di cui sopra e senza discriminazioni di carattere territoriale, economico o di qualsiasi altra natura;
- trasparenza e pubblicità, in quanto l'affidamento in argomento viene reso noto al pubblico tramite pubblicazione del presente provvedimento all'albo on-line e sulla sezione "Bandi di gara e contratti" di "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale dell'ente;

RITENUTO pertanto di provvedere ad assumere il relativo impegno di spesa per l'anno 2020, per una spesa di Euro 700,00 + IVA 22% (pacchetto base - fascia per Comuni da 5.001 a 10.000 mila abitanti);

DETERMINA

1. di autorizzare impegno di spesa di Euro 700,00 + IVA 22% per l'adesione del Comune di Vobarno allo "Sportello di Consulenza Appalti" - anno 2020 – gestito dalla Associazione Comuni Bresciani, tramite ACB Servizi Srl, per le motivazioni in premessa riportate;
2. di prenotare impegno di spesa di € 854.00 mediante imputazione al bilancio di previsione finanziario 2019-2021, competenza 2020, dando atto che sussiste la necessaria disponibilità:

CAPITOLO DI PEG da istituire nel 2020	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	CONTO PIANO FINANZIARIO	IMPORTO DA IMPEGNARE €
510	01	01	1	04	U.1.04.01.02.000	854,00

3. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2020;
4. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dei Servizi finanziari per l'apposizione del visto di regolarità e per quanto di propria competenza;
5. di autorizzare la liquidazione, nei limiti della vigente normativa statutaria e regolamentare, a seguito del ricevimento di fattura liquidata dallo scrivente Responsabile;
6. di attestare la non sussistenza di conflitti d'interesse per tutte le situazioni esaminate ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 ed alle disposizioni del codice di comportamento vigente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Rossano Cadenelli / INFOCERT SPA
(Sottoscrizione apposta digitalmente)